



26036 / 14

1c
36

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO FIANDANESE

Dott. ADRIANO IASILLO

Dott. GEPPINO RAGO

Dott. GIOVANNA VERGA

Dott. SERGIO BELTRANI

- Presidente - SENTENZA
N. 862/2014

- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 50523/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DELLE CAVE FRANCESCO N. IL 04/02/1968

avverso l'ordinanza n. 377/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/09/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA ;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Vincenzo Ferraci*
che ha chiesto l'imammanco rite
del ricorso

Udit i difensor Avv.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Delle Cave Francesco avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Milano che ha respinto, perché tardivamente presentata, la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 6.5.2011 dal Tribunale di Milano, sul presupposto della conoscenza del processo considerato che il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio dove gli era stata notificata la sentenza contumaciale e che era onere del ricorrente coltivare i contatti con il difensore di fiducia, mentre il ricorrente si era volutamente disinteressato al processo anche quando il suo difensore ebbe a comunicargli la rinuncia al mandato. Sostiene il ricorrente che le notifiche non erano idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell'interessato in presenza di un difensore d'ufficio.

Il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso.

Il ricorso è fondato; è ben vero che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhiga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardili, Rv. 236789), ma nel caso in esame si deve considerare quanto previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2, e cioè che in caso di sentenza contumaciale l'imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre impugnazione.

Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l'art. 175 c.p.p., comma 2, ha reso infatti più incisivo lo strumento restitutorio. Secondo l'attuale formulazione della norma legislativa non spetta all'imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l'eventuale prova positiva; e la mera regolarità della notifica non può più ormai essere considerata, di per sé sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della sentenza da parte del destinatario (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24065 del 13/05/2010, imp. Battanta, Rv. 247796).

Sulla base di queste premesse, deve rilevarsi che la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza proposta dal Delle Cave disattendendo i canoni di valutazione imposti dall'attuale versione dell'art. 175 cod. proc. ritenendo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza sulla scorta di una notifica meramente formale; dal che consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la restituzione in termini di Della Cave Francesco per l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 6.5.2011.

P.Q.M.



Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione in termini di Delle Cave Francesco per l'impugnazione della sentenza emessa dal tribunale di Milano il 6 maggio 2011. Si provveda alla notifica alla parte del presente provvedimento

Così deliberato in Roma il 10.4.2014

Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Franco FIANDANESE

